



d_Bari
2022/24

MERCATO CONTADINO DI SAN PASQUALE

Disciplinare per l'affidamento in concessione del Mercato Coperto sito in Via Amendola, 106 per l'organizzazione e la gestione di un mercato agricolo a vendita diretta.

d_Bari 2022 – 2024

Programma per il sostegno all'economia di prossimità del Comune di Bari

Indice

Art. 1 – Finalità del Disciplinare

Art. 2 – Obiettivi della concessione

Art. 3 – Durata della concessione

Art. 4 – Importo della concessione

Art. 5 – Giornate ed orari di apertura al pubblico del mercato agricolo

Art. 6 - Obblighi del concessionario in riferimento alle attività di vendita diretta

Art. 7 – Obblighi del concessionario in riferimento alle attività di carattere divulgativo

Art. 8 - Obblighi del concessionario in riferimento alle comunicazioni con l'amministrazione comunale

Art. 9 – Obblighi del concessionario riferiti alla conduzione dell'immobile

Art. 10 – Obblighi del concessionario riferiti alla relazione con i consumatori

Art. 11 – Soggetti ammessi alla vendita

Art. 12 – Obblighi degli imprenditori agricoli e delle imprese agricole

Art. 13 – Altre attività consentite

Art. 14 – Disposizioni igienico-sanitarie

Art. 15 – Controlli e sanzioni

Art. 16 – Autorizzazioni amministrative

Art. 17 – Cauzione definitiva

Art. 18 - Responsabilità e copertura assicurative

Art. 19 – Decadenza e revoca

Art. 20 - Oneri ed obblighi in materia di sicurezza

Art. 1 – Finalità del Disciplinare

Il presente Disciplinare è parte integrante dell'avviso pubblico per manifestazione di interesse la ricerca di un concessionario del Mercato Coperto sito in via Amendola, 106 per l'organizzazione e la gestione di un mercato agricolo a vendita diretta denominato Mercato Contadino di San Pasquale.

Attraverso il presente Disciplinare il Comune di Bari:

- individua le prestazioni, le modalità e le prescrizioni in carico al concessionario da garantire nella conduzione dell'immobile;
- definisce requisiti e modalità di partecipazione da parte di imprenditori agricoli e imprese agricole ammesse alla vendita;
- definisce le modalità di tutela dei consumatori.
-

Art. 2 – Obiettivi della concessione

Il Comune di Bari intende affidare in concessione l'immobile denominato Mercato Coperto sito in via Amendola, 106 a un consorzio (costituito o costituendo) o a un'associazione temporanea di operatori, composto per almeno il 70% da imprese e/o imprenditori agricoli interessati alla vendita diretta nel mercato agricolo che organizzi e gestisca un mercato agricolo (Mercato Contadino di San Pasquale) per la vendita diretta da parte di imprenditori agricoli e di imprese agricole.

Per imprenditore agricolo si intende, colui che esercita attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, ai sensi dell'art. 2135 del c. c., che risulta iscritto nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in possesso dei requisiti stabiliti dal D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

Con il D.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 sono equiparate all'impresa agricola le attività di acquacultura e di imprenditore ittico.

Attraverso la concessione il Comune di Bari intende:

- restituire alla fruizione e valorizzare a scopi commerciali, ecologici, sociali e culturali un immobile di proprietà pubblica;
- favorire la commercializzazione ed il consumo di prodotti agricoli e agro-alimentari, della silvicoltura, dell'acquacoltura e della pesca a chilometro zero, tipici del territorio, stagionali e biologici;

- favorire l'incremento della vendita diretta dei prodotti agricoli ed agro-alimentari da parte dei produttori agricoli locali;
- promuovere iniziative di carattere culturale, turistico, sociale, dimostrative e didattiche legate ai temi del cibo, della corretta alimentazione e della valorizzazione e promozione dei prodotti tipici del territorio;
- promuovere la lotta allo spreco alimentare, le buone pratiche per il recupero delle eccedenze e l'educazione alimentare.

Art. 3 – Durata della concessione

La durata della concessione dell'immobile è fissata, in forma sperimentale, in 1 (uno) anno, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto. È facoltà dell'amministrazione comunale, in seguito alle procedure di aggiudicazione, consegnare anticipatamente l'immobile nelle more della sottoscrizione del contratto.

Nel caso di riscontrata necessità di esecuzione sull'immobile di interventi di ristrutturazione di rilevante entità al fine di consentire l'avvio delle attività di gestione potrà essere valutato un prolungamento della durata contrattuale tale da consentire al concessionario un ammortamento dei costi sostenuti per la progettazione, esecuzione e collaudo di tali interventi.

La concessione è prorogabile per un periodo di ulteriore 1 (uno) anno, agli stessi prezzi, patti e condizioni, su richiesta del concessionario e a seguito di positiva valutazione sulle attività di gestione da parte dell'amministrazione comunale.

Art. 4 – Importo della concessione

L'importo del canone annuo di concessione è stato determinato dal Comune di Bari in complessivi € 62.638,86 (euro sessantaduemilaseicentotrentotto/86) iva esclusa, annui per la concessione dei locali al piano terra, a cui si aggiungono € 5.400,90 (Euro cinquemilaquattrocento/90) per i locali/garage al piano interrato, iva esclusa.

Art. 5 – Giornate ed orari di apertura al pubblico del mercato agricolo

Il mercato agricolo per la vendita diretta dovrà svolgersi con la cadenza minima di 3 volte a settimana.

Nelle giornate di apertura il mercato agricolo dovrà osservare garantire almeno 6 ore di apertura all'interno delle seguenti orari: stagione estiva (Aprile – Settembre): dalle 6:00 alle 22:00; stagione invernale (Ottobre – Marzo): dalle 06:00 alle 20:00.

Eventuali modifiche agli orari di esercizio del mercato potranno essere concordate con il Comune di Bari. Il concessionario, anche su richiesta dell'amministrazione comunale, potrà prevedere aperture straordinarie del mercato in concomitanza con periodi particolari dell'anno solare (festività, eventi cittadini, ecc.).

Art. 6 – Obblighi del concessionario in riferimento all'organizzazione e alla gestione delle attività di vendita diretta

Durante le giornate di apertura al pubblico, il concessionario deve:

- sovrintendere e coordinare le operazioni di apertura e chiusura nel rispetto degli orari e dei giorni di esercizio stabiliti;
- garantire la presenza al mercato agricolo di almeno 20 imprenditori agricoli e/o imprese agricole esercenti la vendita diretta in altrettanti box;
- esporre all'ingresso del mercato agricolo l'elenco degli imprenditori agricoli e delle imprese agricole impegnate nelle attività di vendita diretta;
- verificare che la attività di vendita diretta sia esercitata esclusivamente dai soggetti segnalati dal titolare dell'impresa agricola;
- sovrintendere e coordinare le operazioni di carico e scarico dei prodotti agricoli;
- verificare che i prodotti agricoli esposti abbiano le adeguate informazioni per i consumatori, relative a peso, prezzo, provenienza, segnalate tramite la corretta esposizione dei cartelli indicatori e la corretta etichettatura;
- sovrintendere e coordinare le operazioni di pulizia garantendo che siano lasciati puliti da eventuali rifiuti, al termine dell'orario di mercato, gli spazi dedicati alla vendita e le aree circostanti, nonché gli spazi accessori, di servizio, e quelli esterni, osservando le disposizioni vigenti in materia di raccolta differenziata e di conferimento dei rifiuti stabilite dal Comune di Bari;
- disporre periodicamente e comunicare all'amministrazione comunale qualunque controllo sui prodotti introdotti nel mercato (controllo presso il box, su automezzi etc.) e richiedere qualunque documento che accerti la provenienza degli stessi.

Art. 7 – Obblighi del concessionario in riferimento all’organizzazione e alla gestione delle attività di carattere divulgativo

Il concessionario deve:

- organizzare e gestire le attività, le iniziative, gli eventi e i servizi di carattere divulgativo, promozionale, didattico, culturale e sociale dedicate ai temi dell’agricoltura sostenibile, del cibo e dell’alimentazione dichiarate nell’offerta tecnica, anche con il coinvolgimento di partner diversi dai produttori agricoli che esercitano le attività di vendita all’interno del mercato agricolo;
- garantire al Comune di Bari l’utilizzo delle parti comuni dell’immobile per attività promosse dall’amministrazione comunale o da altri enti o organizzazioni patrocinati dalla stessa per almeno 12 giornate all’anno.

Art. 8 - Obblighi del concessionario in riferimento alle comunicazioni con l’amministrazione comunale

Nei rapporti con l'amministrazione comunale, il concessionario è tenuto a comunicare al Comune di Bari:

- il calendario mensile delle presenze al mercato agricolo degli imprenditori agricoli e delle imprese agricole e la relativa disposizione interna;
- l'elenco dei prodotti che in vendita da parte di imprenditori agricoli e imprese agricole, anche in relazione alla stagionalità di produzione degli stessi, unitamente alla dichiarazione con cui il produttore attesta che trattasi di prodotti di propria produzione;
- il calendario trimestrale di attività, iniziative, eventi ed servizi di carattere divulgativo, promozionale, didattico, culturale e sociale dedicate ai temi dell’agricoltura sostenibile, del cibo e dell’alimentazione;
- la rilevazione, a richiesta del Comune di Bari, dei prezzi applicati da parte degli operatori ai consumatori.

Art. 9 – Obblighi del concessionario riferiti alla conduzione dell’immobile

Il Comune di Bari non fornisce alcuna garanzia sulle condizioni in cui versa l’immobile oggetto dell’avviso pubblico che sarà concesso in uso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ponendo quindi a carico del

concessionario ogni onere e spesa per rendere lo stesso idoneo al suo utilizzo e mantenerlo in tale stato per tutta la durata della concessione.

Il concessionario deve:

- prendere in consegna la struttura e utilizzarla secondo la destinazione individuata dall'avviso pubblico e dal capitolato tecnico, con proprio personale e sotto la propria direzione, sorveglianza e responsabilità;
- assicurare a proprie spese gli interventi di manutenzione necessari all'avvio delle attività elencati in modo esemplificativo, ma non esaustivo:
 - riparazioni di rivestimenti e pavimenti;
 - rifacimento di parti di intonaco;
 - tinteggiature;
 - riparazione e sostituzione di parti accessorie di infissi e serramenti;
 - riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie;
 - riparazione e sostituzione di parti accessorie di tutte le apparecchiature e tubazioni, in conseguenza all'uso e non dovute a difetti di fabbricazione e di installazione;
 - verniciatura periodica di tutte le opere metalliche presenti;
 - verifica delle connessioni dei quadri elettrici, prova delle protezioni, sostituzione di interruttori, fusibili, spie, lampade ecc.;
 - riparazione e mantenimento della impiantistica luci;
 - pulizia e spurgo di tubazioni di flusso, pozzetti e fosse biologiche mediante ditta specializzata;
 - verifica periodica di agibilità e sicurezza della struttura, compresa quella di regolare;
 - messa a terra degli impianti elettrici;
- garantire in maniera costante a proprie spese le condizioni di manutenzione ordinaria, sicurezza, salubrità e pulizia dei luoghi e degli impianti sia per gli operatori che per il pubblico;
- non erigere all'interno dell'immobile opere non consentite;
- assicurare a proprie spese la custodia e la guardiania dell'immobile e dei beni e delle strutture in esso contenute;
- garantire il pagamento al Comune di Bari del canone annuo di concessione determinato in € 68.039,76 (Euro sessantottomilazerotrentanove/76) iva esclusa, suddiviso in 2 (due) rate semestrali di uguale valore, da versare su conto corrente dedicato indicato dall'Amministrazione comunale. Il pagamento della prima rata del canone di concessione dovrà essere effettuato entro (sessanta) 60 giorni dalla data di stipula del contratto. Il mancato pagamento di una delle rate canone di concessione d'uso entro il termine di 60 giorni comporterà la decadenza della concessione senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti;

- provvedere entro 30 giorni dalla stipula del contratto di concessione alla voltura delle utenze a proprio carico e al relativo pagamento;
- provvedere a proprie spese alla eventuale installazione di misuratori di consumo;
- provvedere al pagamento della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARI) laddove dovuta.

Non è consentita la sub-concessione ed è vietata la cessione, anche parziale della concessione, pena la decadenza del contratto.

Alla scadenza della concessione, il bene immobile sarà restituito alla piena disponibilità dell'amministrazione comunale, libero e sgombero da persone e cose, in buono stato manutentivo fatto salvo il normale degrado d'uso, senza necessità di preventivo atto di disdetta. Nessun indennizzo o rimborso, per alcuna ragione o motivo, verrà riconosciuto al Concessionario all'atto della riconsegna.

Qualora alla scadenza della convenzione il concessionario non provveda alla riconsegna dell'immobile libero e sgombero da persone e cose, esso sarà ritenuto unico responsabile di tutti i danni, diretti ed indiretti, arrecati al Comune in conseguenza del suo comportamento. Il concessionario ha la facoltà di recedere dalla convenzione con preavviso di 3 mesi da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, senza pretendere alcun indennizzo o rimborso dal Comune.

Art. 10 – Obblighi del concessionario riferiti alla relazione con i consumatori

Il concessionario deve:

- progettare, realizzare e dotare i venditori dei cartelli indicatori che dovranno riportare i successivi campi prestampati al fianco dei quali sono presenti campi vuoti da riempire, indicanti: la specie/varietà; il prezzo per unità di misura con le modalità previste dal D. Lgs del 6/9/2005 n. 206 "Norme a tutela del Consumatore"; la denominazione dell'impresa agricola produttrice; la data di raccolta / produzione / pesca;
- promuovere campagne di comunicazione e coinvolgimento dirette ai consumatori;
- curare con grande attenzione il rapporto con i consumatori, anche attraverso indagini sul grado di soddisfazione dei clienti, e tener conto di eventuali reclami in un'ottica di miglioramento dell'offerta.

Art. 11 – Soggetti ammessi alla vendita

Nell'organizzazione del mercato agricolo a vendita diretta il concessionario dovrà coinvolgere in forma consortile / associata imprese agricole e imprenditori agricoli con sede legale e operativa nel territorio della Regione Puglia.

A seguito dell'aggiudicazione, il concessionario assegna a ciascun imprenditore agricolo e a ciascun impresa agricola un box per la vendita diretta, dandone comunicazione al Settore Polizia Annonaria, Ecologia e Attività Produttive del Comune di Bari.

L'attività connessa di vendita diretta può essere esercitata dal titolare dell'impresa agricola ovvero:

- dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui articolo 1 comma 1094 della legge 27 dicembre 2006 n. 296;
- dai relativi familiari coadiuvanti;
- dal personale dipendente di ciascuna impresa tutti in regola con gli obblighi amministrativi, sanitari, fiscali, previdenziali ed assistenziali, autocertificazioni.

Il titolare dell'impresa agricola è tenuto a comunicare al Comune di Bari - Settore Polizia Annonaria, Ecologia e Attività Produttive, tramite il concessionario, i nominativi delle persone, che idonee, possono sostituirlo e o coadiuvarlo nell'esercizio della vendita.

Sono ammesse sostituzioni e/o integrazioni dell'elenco degli imprenditori agricoli e delle imprese agricole così come indicato in fase di candidatura dell'offerta, purché in possesso dei medesimi requisiti previsti dall'avviso pubblico. Tali sostituzioni e/o integrazioni vanno comunicate al Comune di Bari con congruo anticipo.

Art. 12 – Obblighi degli imprenditori agricoli e delle imprese agricole

Gli imprenditori agricoli e le imprese agricole esercitanti la vendita diretta sono tenute alla condivisione ed al rispetto dei contenuti dell'avviso e del presente disciplinare.

Ciascun imprenditore agricolo e ciascuna impresa agricola è responsabile del rispetto della vigente normativa di carattere fiscale, amministrativo e igienico-sanitario.

Gli imprenditori agricoli e le imprese agricole esercitanti la vendita diretta dovranno occupare esclusivamente il box assegnato dal concessionario e dovranno garantire una cura particolare

nell'allestimento del proprio spazio di vendita, sia per la valorizzazione dei prodotti, sia per una corretta informazione al consumatore.

L'imprenditore agricolo e l'impresa agricola esercitanti la vendita diretta conservano la propria identità giuridica ed economica e sono responsabili dell'emissione di scontrini/ricevute fiscali riferite alla vendita dei propri prodotti secondo la regola "un soggetto - una cassa".

Il titolare dell'impresa agricola deve mantenere le qualità territoriali, le certificazioni aziendali, le certificazioni dei prodotti agricoli per tutto il periodo in cui esercita la vendita diretta presso il mercato agricolo.

Il titolare dell'impresa agricola non può vendere nel mercato agricolo prodotti agricoli primari, manipolati, trasformati, conservati, valorizzati extra aziendali ovvero acquistati da terzi.

E' vietata la vendita di animali vivi e consentita esclusivamente la vendita di prodotti OGM free.

I produttori hanno l'obbligo di indossare nel mercato grembiuli e cappelli coordinati concordati con il concessionario con la finalità, oltre quella igienico-sanitaria, di costituire l'identità visiva del mercato agricolo.

Il titolare dell'impresa agricola è inoltre:

- responsabile di ogni eventuale danno a persone o cose derivanti dall'attività di vendita, così come della sicurezza alimentare dei prodotti venduti, dell'integrità delle eventuali confezioni e della regolarità delle informazioni contenute nelle etichette dei prodotti e nei cartelli indicatori dei prodotti esposti;
- tenuto ad utilizzare per il trasporto dei prodotti agricoli contenitori ecocompatibili secondo le normative vigenti;
- tenuto ad adottare strategie tese a ridurre in peso ed in volume gli imballaggi, utilizzare materiali facilmente riciclabili, favorire l'utilizzo di imballaggi riutilizzabili;
- tenuto a servirsi di apparecchi di riproduzione sonora per richiamare la clientela;
- tenuto all'utilizzo di corretti strumenti di pesatura a norma: le merci devono essere pesate con bilance tarate nel rispetto della normativa vigente e vendute a peso netto ai sensi della legge 5/8/1981 n. 441 e successive modificazioni;
- tenuto a rispettare gli orari e le giornate di apertura del mercato agricolo senza ritardare l'apertura dello stand di vendita oltre mezz'ora dall'orario stabilito;
- tenuto, per tutti i prodotti che lo richiedono per legge, al pre-porzionamento e confezionamento degli stessi in confezioni sigillate preventivamente etichettate con indicazione del peso, del prezzo

e della provenienza nel rispetto della normativa vigente di settore ed in particolare del Regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo/a alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori;

- tenuto ad adottare, per i prodotti agricoli sfusi che non richiedono obbligo di legge da parte del titolare dell'impresa agricola riguardo il pre-porzionamento, il confezionamento e l'etichettatura, il cartello indicatore del prodotto agricolo sfuso. Il format del cartello indicatore, la cui progettazione e realizzazione sono a carico del concessionario, dovrà riportare i successivi campi prestampati al fianco dei quali sono presenti campi vuoti da riempire: a) la specie/varietà; b) il prezzo per unità di misura con le modalità previste dal D. Lgs. del 6/9/2005 n. 206 "Norme a tutela del Consumatore"; c) la denominazione della impresa agricola produttrice; d) la data di raccolta / produzione.
- tenuto a collocare i cartelli indicatori ben visibili e precisamente in corrispondenza dei prodotti agricoli in essi indicati con parti da compilare scritte in stampatello perfettamente leggibile;
- tenuto a dare informazioni al consumatore all'atto della vendita attraverso un apposito cartello dove elencare tutti i prodotti dell'azienda, indicando in quali stagioni o periodi dell'anno, gli stessi sono prodotti e quindi acquistabili;
- tenuto ad esporre, se azienda biologica ai sensi del regolamento CE 834/2007, l'attestazione di certificazione biologica, che annualmente l'organismo preposto al controllo delle aziende biologiche rilascia all'azienda interessata;
- tenuto a partecipare, nelle forme e con le modalità concordate, alle iniziative promozionali organizzate dal concessionario.

Per quanto attiene alle comunicazioni in carico all'imprenditore agricolo, lo stesso deve:

- comunicare al concessionario l'elenco dei prodotti che intende vendere; gli stessi devono essere compresi in quelli dichiarati nella "Notifica Impresa Settore Alimentare ai fini della Registrazione prevista dalla D.G.R. 12 maggio 2014, n G06917 in applicazione del Regolamento (CE) 852/2004". I prodotti comunicati nell'elenco devono essere congruenti ai dati riportati nel Fascicolo Aziendale A.G.E.A.;
- comunicare tempestivamente al concessionario, con le modalità che verranno concordate, eventuali assenze dal mercato agricolo entro la settimana precedente, così da permettere, nell'interesse dei consumatori, la possibilità di sostituzione con altri produttori.

Eventuali assenze non giustificate e senza preavviso nelle forme indicate non esimeranno l'azienda dagli obblighi previsti dal presente disciplinare. Nel caso del reiterarsi di assenze non giustificate il concessionario può prevedere, comunicandolo al Comune di Bari, la sospensione a tempo determinato o indeterminato o l'esclusione dal mercato agricolo.

Art. 13 – Altre attività consentite

All'interno del mercato agricolo è ammesso:

- l'esercizio dell'attività di trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli da parte del titolare dell'impresa agricola nel rispetto delle norme igienico-sanitarie richiamate all'art. 14 “Disposizioni igienico sanitarie”;
- la degustazione, il consumo sul posto di assaggi di alimenti e bevande per fini promozionali e di vendita dei rispettivi prodotti per la promozione dell'attività produttiva.

In conformità a quanto previsto dall'art. 4 comma 8 bis del decreto legislativo 228 del 18 maggio 2001 è consentito il consumo immediato sul posto dei prodotti agricoli oggetto di vendita, compresa la loro trasformazione, con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie previste dalle normative vigenti in materia e con l'esclusione sempre del servizio assistito di somministrazione.

Art. 14 – Disposizioni igienico-sanitarie

Il Regolamento CE 852/2004 prevede che i mercati degli imprenditori agricoli siano conformi alle norme igienico-sanitarie e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità competenti. Dovranno pertanto essere posti in vendita diretta esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

Il Regolamento CE 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per i prodotti di origine animale.

Gli imprenditori agricoli ammessi al mercato agricolo restano in ogni caso responsabili di eventuali danni a persone o cose derivanti dalla loro attività di produzione e vendita, così come della sicurezza alimentare dei prodotti venduti, dell'integrità delle eventuali confezioni e della regolarità delle informazioni contenute nelle etichette dei prodotti.

Art. 15 – Controlli e sanzioni

Il Comune di Bari si riserva la facoltà di effettuare periodici o saltuari controlli per verificare il completo rispetto di tutte le norme contenute nel presente capitolato tecnico, nonché di tutti gli impegni ed obblighi assunti e di emanare le conseguenti prescrizioni per mezzo dei competenti uffici comunali i quali avranno pertanto facoltà di libero accesso alla struttura in qualsiasi momento.

Il Comune di Bari vigilerà, attraverso i propri uffici, affinché la gestione dell'immobile sia svolta correttamente e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al presente disciplinare, senza con ciò escludere la responsabilità dell'affidatario circa il funzionamento ed il perfetto stato d'uso degli immobili, accessori e servizi.

I dipendenti comunali incaricati della vigilanza avranno facoltà di visitare i locali, gli spazi e le attrezzature, mentre il concessionario dovrà fornire tutti i chiarimenti ed i mezzi occorrenti a tale scopo.

Il concessionario è tenuto ad accertare il rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 20.11.2007 'Attuazione dell'art. 1, comma 1065, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli' e del presente disciplinare.

Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti a consentire ai competenti organi di controllo e alla Polizia Locale l'effettuazione di verifiche nella propria azienda sulle effettive produzioni e rispettive quantità ed inoltre sono tenuti a dimostrare l'osservanza di tutte le normative sulla sanità dei prodotti.

L'operatore agricolo sarà escluso dal mercato agricolo qualora:

- perda i requisiti di cui al D. Lgs. 228/2001;
- incorra nella terza infrazione contestata nel corso dell'anno solare, per aver posto in vendita prodotti non di propria produzione.

Per le violazioni alle disposizioni del presente disciplinare, quando il fatto non sia già previsto come illecito da altre normative, è applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 25,00 fino ad un massimo di € 500,00, con le modalità previste dalla legge 24/11/1981, n. 689 e successive modifiche.

E' applicata la sanzione accessoria della sospensione dal mercato per un periodo di giorni 30 (trenta), a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, per l'operatore agricolo che pone in vendita prodotti non di propria produzione; la medesima sanzione accessoria sarà applicata per la vendita di prodotti ittici non provenienti dall'esercizio dell'attività di pescatore.

Art. 16 – Autorizzazioni amministrative

Tutte le autorizzazioni, dirette, aggiuntive, complementari o funzionali per l'utilizzo dell'immobile sono costituite in capo al concessionario per il periodo di affidamento. Eventuali interventi di modifica alle strutture (murarie, impiantistiche e altro) dovranno essere preventivamente autorizzate per iscritto dal

Comune di Bari con oneri a carico del concessionario e senza che lo stesso possa pretendere alcun rimborso o compenso alla scadenza della gestione.

Il Comune di Bari è peraltro esonerato da profili di responsabilità per danni a persone e/o cose che dovessero derivare in fase di esecuzione dei lavori o fossero a questi conseguenti e/o connessi.

Art. 17 – Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023 il concessionario per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata 'garanzia definitiva' a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'art. 106 del D. Lgs. 36/2023. La garanzia definitiva deve essere pari al 10% dell'importo della concessione, il cui valore è stabilito all'art. 4 del presente disciplinare.

Art. 18 - Responsabilità e copertura assicurative

L'Amministrazione comunale è sollevata da ogni responsabilità civile per qualsiasi evento dannoso che possa accadere a terzi, al personale del concessionario, agli operatori di vendita e ai clienti ed ai fruitori del mercato agricolo.

Il concessionario si impegna a:

- tenere indenne il Comune di Bari da qualsiasi richiesta che, a qualunque titolo, sia avanzata nei propri confronti da soggetti terzi, in relazione alla conduzione dell'immobile e all'organizzazione e alla gestione del mercato agricolo a vendita diretta;
- garantire che le attività previste dal presente capitolato saranno espletate in modo da non arrecare danni, molestie o disturbo all'ambiente o a terzi.

Il concessionario deve stipulare prima della firma del verbale di consegna, con primaria compagnia assicuratrice, le seguenti coperture assicurative valide dalla data della firma del verbale di consegna fino all'ultimo giorno di validità della concessione:

- a. Polizza RCT/RCO a garanzia della propria responsabilità civile sia verso terzi (RCT) che verso gli eventuali prestatori d'opera (RCO) con un massimale unico per sinistro pari a € 500.000,00. La garanzia RCT è prestata per tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a

cose, in conseguenza di fatto accidentale, verificatosi in relazione ai compiti ed alle responsabilità che istituzionalmente gli competono. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere. La garanzia RCO è prestata a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a.1 per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti così come definiti all'art. 5 del D.Lgs. 38/2000;
- a.2 per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
- a.3 ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n.1124/1965 e decreto legislativo 23/02/2000 n. 38 cagionati a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto 1, per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente;
- a.4 per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro durante il rischio in "itinere" anche nell'eventuale assenza di analoga copertura da parte dell'Inail;
- b. Polizza di assicurazione che copra i danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, arredi, suppellettili, ecc. verificatisi nel corso della gestione in concessione dell'importo pari a Euro 1.000.000,00;

Le coperture assicurative dovranno avere validità per tutto il periodo contrattuale, e dovranno essere esibite al concedente e allegate al contratto.

Art. 19 – Decadenza e revoca

Costituisce motivo di decadenza e successiva revoca del contratto di concessione la ricorrenza di anche solo una delle circostanze di seguito descritte:

- il mancato rispetto da parte del concessionario degli obblighi previsti all'art. 6 relativi all'organizzazione e alla gestione del mercato agricolo;
- il mancato rispetto da parte del concessionario degli obblighi previsti all'art. 7 relativi all'organizzazione e gestione delle attività promozionali e divulgative;
- il mancato rispetto da parte del concessionario degli obblighi previsti all'art. 8 relativi alle comunicazioni con l'amministrazione comunale;
- il mancato rispetto da parte del concessionario degli obblighi previsti all'art. 9 del presente Disciplinare relativi alla dovuta diligenza nella conduzione dell'immobile;

- il mancato rispetto da parte del concessionario degli obblighi previsti all'art. 10 relativi alla relazione con i consumatori;
- La mancata ottemperanza delle disposizioni relative al pagamento delle sanzioni di cui all'art. 13 del presente capitolato tecnico;
- l'avvenuto accertamento di fattispecie penalmente rilevante, accertata da Organi di Polizia con conseguente segnalazione presso la competente Autorità Giudiziaria, realizzata presso la struttura o nella area pubblica su cui la stessa sorge, per fatti correlati, connessi e/o conseguenti alle modalità di gestione della stessa e alla attività ivi condotta;
- l'accertata modifica della destinazione d'uso della/e struttura/e e dell'area di relativo sedime;
- l'accertato mutamento sostanziale non autorizzato, anche solo temporaneo, dello scopo e dell'oggetto della concessione.
- il mancato pagamento del canone. È fatta in ogni caso salva la escussione della garanzia a corretto adempimento delle obbligazioni assunte.

Resta facoltà dell'Amministrazione comunale, prima di dichiarare la decadenza, la possibilità di accordare al concessionario, tramite diffida, un termine non superiore a giorni 10 (dieci) per la presentazione di documenti o memorie utili a ulteriore istruttoria.

Il concessionario decaduto non avrà diritto a rimborso per spese e/o per opere e/o migliorie. È fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni che l'Amministrazione Comunale dovesse subire a causa della ricorrenza di una delle ipotesi di cui sopra e della conseguente decadenza.

Art. 20 - Oneri ed obblighi in materia di sicurezza

Il concessionario per l'uso e l'esercizio dell'immobile dovrà attenersi a quanto previsto dalla normativa sulla prevenzione incendi e sulla sicurezza sul lavoro. Dovrà assumere gli oneri previsti relativamente all'obbligo delle denunce e delle verifiche degli impianti di terra e degli impianti per la protezione delle scariche atmosferiche, nonché gli oneri relativi alla corretta manutenzione degli impianti antincendio se previsti dalla legge.

Dovrà nominare il responsabile tecnico addetto alla sicurezza e gestire la struttura e gli impianti con personale qualificato, secondo le disposizioni delle vigenti normative e le istruzioni impartite dagli Enti preposti al controllo, in particolare per gli impianti elettrici e di illuminazione facendo riferimento alle norme di settore.

Il gestore si assume ogni onere in relazione alla completa applicazione ed al rispetto del D.Lgs. 81/2008.

E' a carico del concessionario l'obbligo di adottare prontе misure di presidio in caso di situazioni di pericolo per la pubblica incolumità che potessero prodursi.

Il concessionario si impegna ad attivare tutte le procedure necessarie per garantire il rispetto della normativa in materia di sicurezza con riferimento anche al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

In particolare dovrà:

- ottemperare alle norme relative alla formazione e informazione del personale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, alla prevenzione degli infortuni, alla dotazione di mezzi ed attrezzature, all'adozione di tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
- predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi per attività e il piano di emergenza, comunicando, al momento dell'inizio del servizio i nominativi delle figure addette e a tal fine formate, come previsto dal D.Lgs. 81/2008, al rispetto delle indicazioni contenute in tali documenti e in particolare: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Addetti al Pronto Soccorso, Addetti all'Antincendio, Medico Competente, Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza;
- osservare tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro ecc.;
- mantenere in stato di efficienza i sistemi, dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo e interventi di manutenzione secondo quanto prescritto dal D.P.R. 151/2011;
- assicurare un'adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio;
- osservare e far osservare le limitazioni, i divieti, in genere, le condizioni di esercizio indicate nel certificato prevenzione incendi;
- procedere a tutti gli adempimenti D.P.R. n. 462 del 22.10.2001;
- rispettare tutte le disposizioni di cui al D.P.R. 151/2011.